

# LA SETTIMANA FISCALE

29 aprile 2020

[www.sfdigital.ilssole24ore.com](http://www.sfdigital.ilssole24ore.com)

## IN EVIDENZA

### NOVITÀ INTERPRETATIVE 6

#### Emergenza Covid-19

I chiarimenti sulla sospensione dei termini processuali

### INSERTO

#### AGENDA – Scadenze fiscali e previdenziali

Dal 24 aprile al 3 maggio

### COMMENTI 38

#### Emergenza Covid-19

Cessione d'azienda, nuovi scenari contrattuali

### ADEMPIMENTI 12

#### Enti non commerciali

Le principali novità del modello redditi 2020

### ADEMPIMENTI 26

#### Emergenza Covid-19

Dispositivi medici, come ottenere gli incentivi

### CASI RISOLTI 47

#### Indennità e sospensioni dei versamenti

Le risposte all'emergenza sanitaria



## EMERGENZA COVID-19

Articolo 18, Dl 8 aprile 2020, n. 23  
Cm 13 aprile 2020, n. 9/E

Laura Ambrosi  
Giampiero Notarangelo

# Il calo del fatturato sospende i versamenti Slittano al 30 giugno Iva, ritenute e contributi

*Alcune imposte in autoliquidazione scadenti nei mesi di aprile e maggio sono state sospese e potranno essere versate entro fine giugno. Il c.d. decreto "Liquidità" ha riproposto, sebbene non per tutti, la misura già disposta in precedenza, con la dichiarata finalità di mitigare le difficoltà finanziarie che hanno investito le aziende in questo difficile periodo di emergenza sanitaria. Tuttavia le modalità di individuazione dei beneficiari non sono particolarmente agevoli ed in ogni caso sono ancorate non agli effettivi incassi ma al fatturato che, come è ben noto, è irrilevante (o quasi) ai fini della liquidità.*

Il c.d. decreto "Liquidità" (Dl 23/2020) al fine di mitigare le difficoltà finanziarie dei contribuenti, ha reintrodotto la possibilità di "differire" i pagamenti di alcune **imposte autoliquidate scadenti nei mesi di aprile e maggio**. Una simile misura era stata già prevista dal decreto c.d. "Cura Italia" (Dl 18/2020), con la differenza che in passato la sospensione era pressoché generalizzata, ora, invece, occorre **verificare la sussistenza di alcuni parametri soggettivi**.

La nuova disposizione, pur applicandosi indistintamente ad esercenti attività d'impresa, arte o professione, differenzia i requisiti di accesso alla sospensione in base ad alcune caratteristiche soggettive del contribuente.

In particolare:

- › la **dimensione dell'impresa** e la **riduzione di fatturato subita**;
- › la **sede**;
- › la **data di apertura** dell'attività.

Al ricorrere delle condizioni previste, il contribuente potrà **rinvviare fino al 30 giugno 2020** i

versamenti in autoliquidazione, i cui termini di pagamento scadono nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi:

- › alle **ritenute alla fonte** di cui agli articoli 23 e 24, Dpr 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- › all'**imposta sul valore aggiunto**;
- › ai **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**.

Non si tratta quindi di tutti i versamenti, rimanendo escluse, ad esempio le **ritenute dei professionisti** o le **imposte dovute dai soggetti con l'esercizio a cavallo**.

## LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA E LA RIDUZIONE DI FATTURATO SUBITA

La prima categoria di contribuenti è distinta

in base al fatturato ed alla **riduzione di fatturato subita** in questi mesi di emergenza sanitaria.

Se nel 2019 i ricavi o compensi **non erano superiori a 50 milioni di euro**, per giovare della sospensione è necessario aver subito una **diminuzione di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** da verificare sia a marzo sia ad aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Se, invece, nello scorso anno i ricavi o compensi **erano superiori a 50 milioni di euro**, per beneficiare della sospensione occorre aver subito una **diminuzione di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** sempre da riscontrare per ciascun mese rispetto al 2019.

In altri termini, per fruire della sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020, occorre la diminuzione di fatturato o dei corrispettivi di marzo 2020 rispetto a marzo 2019; analogamente per sospendere i versamenti ordinariamente in scadenza a maggio 2020 andrà valutata la diminuzione di fatturato o dei corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

In quest'ottica non è da escludere che alcuni contribuenti possano realizzare le condizioni anche solo per una delle mensilità potenzialmente interessate dalla sospensione dei versamenti.

Ai fini del raffronto per ciascun mese di riferimento, è recentemente intervenuta l'agenzia delle Entrate con la Cm 13 aprile 2020, n. 9/E, per fornire le prime indicazioni in proposito.

In assenza di un'espressa indicazione normativa, l'Agenzia ha precisato che occorre tenere conto delle operazioni effettuate nei diversi periodi di riferimento le quali, quindi, **hanno concorso nella liquidazione periodica dell'Iva relativa ai mesi oggetto di osservazione**.

Sul punto, secondo l'interpretazione fornita

dall'Amministrazione finanziaria, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dal decreto "Liquidità" (articolo 18 del Dl 23/2020) «*va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva*».

L'Agenzia, dunque, in un'ottica – auspicabilmente – di semplificazione, ha perimetrato la rilevanza delle operazioni facendo riferimento alla competenza c.d. Iva (secondo l'articolo 6 del Dpr 633/1972).

Occorre in ogni caso considerare nel calcolo degli importi da confrontare per la verifica per ciascun mese anche i corrispettivi e le operazioni non rilevanti ai fini Iva<sup>11</sup>.

Qualche perplessità riguarda le **note di variazione**, di cui nemmeno l'Agenzia fa cenno nella propria circolare.

È presumibile però che, se, come detto, debbano considerarsi le "operazioni rilevanti Iva", siano da includere rispettivamente in diminuzione ed in aumento nel calcolo complessivo del periodo in esame.

Da ultimo, per i contribuenti che certificano le **operazioni sia con fatture sia con corrispettivi**, la verifica della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi si effettua sulla **somma dei due elementi**. In proposito si vedano i due esempi a seguire.

#### ESEMPIO 1 – CONTRIBUENTE CON RICAVI O COMPENSI INFERIORI A 50 MILIONI

	FATTURATO 2019		FATTURATO 2020		VARIAZIONE FATTURATO MARZO	VARIAZIONE FATTURATO APRILE	DIFFERIMENTO VERSAMENTI	
	MARZO	APRILE	MARZO	APRILE			APRILE 2020	MAGGIO 2020
<b>Alfa S.p.A.</b>	60.000	65.000	46.000	20.000	< 33%	> 33%	NO	SI
<b>Beta S.p.A.</b>	55.000	47.000	15.000	13.000	> 33%	> 33%	SI	SI

1 A tal proposito, va rammentato che, tra le operazioni oggetto di fatturazione ma non soggette a Iva, ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis, Dpr 633/1971, rientrano quelle di cui agli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972; a titolo esemplificativo si menzionano talune prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi comunitari oppure le cessioni di beni che si trovano fuori del territorio dello Stato.

## ESEMPIO 2 – CONTRIBUENTE CON RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 50 MILIONI

	FATTURATO 2019		FATTURATO 2020		VARIAZIONE FATTURATO MARZO	VARIAZIONE FATTURATO APRILE	DIFFERIMENTO VERSAMENTI	
	MARZO	APRILE	MARZO	APRILE			APRILE 2020	MAGGIO 2020
<b>Delta S.p.A.</b>	2.100.000	1.800.000	1.300.000	0	> 50%	> 50%	NO	SI
<b>Gamma S.p.A.</b>	5.600.000	4.700.000	1.500.000	1.300.000	> 50%	> 50%	SI	SI

## MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE AI FINI DEL RAFFRONTO

In tale contesto assume rilevanza il momento di esecuzione delle operazioni, tenendo conto della differente disciplina prescritta per le operazioni a **fatturazione immediata** e quelle a **fatturazione differita**.

L'agenzia delle Entrate (Cm 9/2020) ha fornito alcune interessanti indicazioni.

Per le **operazioni a fatturazione immediata emesse in formato elettronico**, la data cui fare riferimento, ossia quella di effettuazione dell'operazione, è la **"Data Fattura" del tracciato Xml** (campo 2.1.1.3 <Data>), mentre **per i corrispettivi farà fede la data del corrispettivo giornaliero**.

Dovrebbero rientrare in tale ipotesi anche le fatture immediate che certificano operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6 del Dpr 633/1972 nel mese di marzo (oppure di aprile) ma trasmesse nel mese successivo tramite lo SdI. Tale eventualità può ricorrere in quanto la norma (nuovo articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972) prevede la possibilità di trasmettere la fattura elettronica entro 12 dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione: ciò che rileva è sempre la c.d. competenza Iva (di cui all'articolo 6 del Dpr 633/1972), tant'è che anche le fatture successivamente trasmesse riporteranno come "Data Fattura" del tracciato Xml (campo 2.1.1.3 <Data>) la data dell'operazione e non della trasmissione. Ne consegue così che una fattura che certifica un'operazione del 30 marzo 2020, trasmessa tramite lo SdI il 3 aprile 2020, dovrebbe confluire nel computo dell'entità del fatturato del mese di marzo 2020.

In relazione alle **operazioni con fatturazione differita**, l'agenzia delle Entrate ritiene rilevante la data dei Ddt o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. Nel caso di fatturazione differita elettronica rilevarebbe, quindi, il campo 2.1.8.2 <DataDDT>.

In termini operativi, nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 e 2019,

rilevante per il controllo del requisito della riduzione prescritto dalla norma, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di marzo 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di aprile 2020 e 2019 emesse entro il 15 maggio 2020 e 2019.

Anche per quanto riguarda i **contribuenti con liquidazione trimestrale**, la verifica va effettuata comunque in riferimento al fatturato o ai corrispettivi dei soli mesi di marzo ed aprile.

La circolare dell'Agenzia, sul punto, non fornisce indicazioni precise e pertanto è presumibile che siano da considerare i valori di ciascun mese a prescindere dalla liquidazione nel suo complesso.

Per gli **autotrasportatori** che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 74, comma 4, del decreto Iva possono annotare *«le fatture emesse per le prestazioni [...] entro il trimestre solare successivo a quello di emissione»*, secondo l'Agenzia, la verifica va comunque focalizzata con riferimento alle fatture ed i corrispettivi relativi alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020.

## I VERSAMENTI SOSPESI

Al ricorrere delle condizioni sopra indicate, il contribuente potrà rinviare fino al 30 giugno 2020 i versamenti in autoliquidazione, i cui termini di pagamento scadono nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi a:

- > alle **ritenute alla fonte** di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta: si tratta in estrema sintesi delle **ritenute relative al lavoro dipendente**, rimanendo così escluse quelle per il lavoro autonomo.
- > all'**imposta sul valore aggiunto**;
- > ai **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**.

La circolare 9/2020 dissipa anche alcuni dubbi in merito alla possibilità di estendere l'anzidetto differimento anche a beneficio delle **rate relative al versamento dell'Iva annuale a saldo**.

A parere dell'Agenzia il generico riferimento della disposizione a tutti i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 dovrebbe intendersi sufficiente a ricomprendere anche le rate, in scadenza in detti mesi, relative al saldo Iva, le quali, quindi, **slitteranno a giugno**.

### **LA SEDE NELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA**

L'altra categoria di contribuenti per i quali è possibile la sospensione dei pagamenti va individuata in relazione alla **sede**. In particolare, per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la norma prevede la sospensione dell'Iva scadente nei mesi di aprile e maggio 2020 a condizione che abbiano registrato un'effettiva riduzione del fatturato o dei corrispettivi pari al 33% rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi nel 2019. In altre parole, per questi soggetti e solo con riferimento all'Iva dovuta, **non è necessaria la verifica del volume di affari dell'anno precedente** (se maggiore o minore dei 50.000.000 di euro come avviene invece per la generalità dei contribuenti), essendo "sufficiente" la sussistenza della diminuzione del fatturato almeno pari al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto all'esercizio scorso. Tuttavia, poiché tale previsione speciale riguarda solo l'Iva, ai fini della possibile sospensione delle **ritenute alla fonte sul lavoro dipendente e dei contributi, è comunque necessaria la verifica "ordinaria"**. Vale così a dire che si deve riscontrare il fatturato precedente (se superiore o meno ai 50.000.000 di euro) per determinare il valore della riduzione (se 33% o 50%) eventualmente applicabile.

Non può così escludersi che per questa categoria di imprese sia sospesa l'Iva e non le ritenute ed i contributi: si pensi all'ipotesi in cui il fatturato 2019 era superiore a 50 milioni di euro, ma che la riduzione ad aprile 2020 era del 35%. In una simile ipotesi, avendo la sede in una delle province indicate, tale contribuente ha diritto a sospendere il pagamento dell'Iva ma, non raggiungendo i parametri minimi (ossia almeno il 50% del calo del fatturato per le imprese con ricavi superiori a 50

milioni di euro), deve regolarmente corrispondere ritenute e contributi.

### **LA DATA DI APERTURA DELL'ATTIVITÀ**

La norma ha altresì previsto una speciale disciplina per i soggetti che hanno iniziato l'attività d'impresa, arte o professione **in data successiva al 31 marzo 2019**. In tali casi, non è necessaria la verifica di alcun fatturato, essendo pertanto generalmente sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte per lavoro dipendente ed assimilato, Iva e contributi. Il legislatore ha così condivisibilmente escluso che per simili situazioni sia necessario il confronto atteso che sarebbe poco significativo: un'impresa appena avviata, infatti, potrebbe aver fatturato vicini allo zero a prescindere dallo stato d'emergenza.

Tuttavia, sebbene tale data rappresenti lo spartiacque per l'individuazione dei requisiti necessari, né la norma tanto meno la circolare chiariscono se con la locuzione «*intrapreso l'attività di impresa*» sia riferito alla mera apertura della partita Iva ovvero all'attivazione vera e propria presso il registro delle imprese. Si tratta, infatti, di "momenti" che potrebbero anche non coincidere. Nel silenzio della norma e della circolare, è presumibile che sia sufficiente **verificare l'attivazione presso il registro imprese**, atteso che solo da tale momento il contribuente potrebbe aver effettuato operazioni attive.

Ove, infatti, assumesse rilievo solo l'apertura della partita Iva, si vanificherebbe la finalità stessa della norma. Si pensi, infatti, al caso, in cui un soggetto abbia aperto la partita Iva il 20 febbraio 2019, ma che abbia registrato l'avvio della propria attività solo il 10 giugno 2019. Se fosse rilevante la partita Iva, tale contribuente sarebbe escluso dall'automatica sospensione, atteso che l'apertura è avvenuta prima del 31 marzo 2020 e pertanto dovrebbe verificare la sussistenza del calo del fatturato.

Tuttavia proprio per l'assenza di attività a marzo 2019 (data l'effettiva apertura nel successivo mese di giugno 2019), mai potrebbe superare la soglia del 33% di riduzione del proprio fatturato di marzo 2020 (marzo 2019 – zero; marzo 2020 > di marzo 2019). Ne consegue così che, ironia della sorte, pur trattandosi di una "nuova" attività, non potrebbe beneficiare di alcuna sospensione. Da tali considerazioni, quindi, dovrebbe concludersi che sia rilevante l'iscrizione dell'avvio dell'attività al registro imprese.



## LE IMPRESE AGRICOLE

La norma non disciplina espressamente le attività che naturalmente non determinano i propri valori imponibili in base al fatturato. L'ipotesi analizzata dall'Agenzia riguarda le modalità di verifica dei presupposti di accesso alla sospensione per l'impresa agricole, con riferimento sia a quelle che determinano per regime naturale il reddito (fondiario) su base catastale, sia quelle che producono reddito di impresa commerciale. In entrambi i casi, la verifica per l'applicazione della sospensione può essere effettuata utilizzando i **ricavi risultanti dalle scritture contabili** relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020 ovvero in mancanza di scritture contabili l'importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come risultante dai registri Iva.

## GLI ENTI NON COMMERCIALI

Per gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa sono sospesi i versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e dei contributi e premi previdenziali e assistenziali.

L'Agenzia (Cm 9/2020) in proposito ha ritenuto che l'utilizzo da parte del legislatore della locuzione «*enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale*», in ragione della *ratio* sottesa alla disciplina del decreto "Liquidità", vada intesa in modo ampio. Devono così essere ricompresi tutti gli enti che non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa, fra i quali le **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui all'articolo 10, Dlgs 460/1997, iscritte negli appositi registri, le **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 266/1991, le **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del Dlgs 117/2017.

Nella diversa ipotesi in cui l'ente svolga, oltre all'attività istituzionale, anche **un'attività commer-**

**ciale**, in modo non prevalente o esclusivo, in relazione a questa, **potrà beneficiare del differimento dei pagamenti**, verificando la sussistenza delle condizioni di volume di affari anno precedente, riduzione fatturato e sede.

## TERMINE PER I VERSAMENTI

Tutti i versamenti in *stand-by* dovranno essere effettuati, **senza aggravio di sanzioni o interessi, entro il 30 giugno 2020, in un'unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo**. La norma dispone altresì espressamente **l'impossibilità di chiedere la restituzione delle somme già versate** che, in teoria, avrebbero beneficiato della proroga di cui all'articolo 18 del Dl 23/2020.

Con riferimento alle **rate del saldo Iva**, per le quali, come detto, è verosimile siano da includere nella sospensione (ovviamente ove sussistano i requisiti soggettivi), secondo l'Agenzia è possibile il pagamento delle singole rate originarie entro il 30 giugno in un'unica soluzione ovvero rateizzando il dovuto a sua volta in 5 rate, sempre senza interessi e sanzioni.

## ALCUNE PERPLESSITÀ

Il precedente decreto c.d. "Cura Italia" aveva generalmente disposto il differimento dei pagamenti scadenti il 16 marzo al 20 marzo 2020. Il nuovo decreto, in proposito, ha previsto di considerare «*regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi*».

Inoltre, sempre il pregresso decreto (Cura Italia) aveva previsto simili sospensioni solo per alcune categorie di contribuenti, differendo gli obblighi di pagamento relativi al mese di marzo 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2020. In sintesi, quindi, in base alla prima norma sulla sospensione i contribuenti hanno la scadenza dei propri debiti erariali al:

- > 16 aprile in via generalizzata;
- > entro fine maggio se sussistono determinati requisiti (disciplinati da pregressi decreti quali fatturato inferiore a 2 milioni, sede in determinate province, ecc).

In proposito, il comma 8 dell'articolo 18 del decreto "Liquidità" testualmente prevede che per i

soggetti aventi diritto restano ferme le previsioni già disposte con il Dl 9/2020 (comma 1) e Dl 18/2020 (comma 1, 2 e 5) con la conseguenza che tali versamenti dovrebbero essere effettuati entro fine maggio 2020. L'agenzia delle Entrate, in proposito, ha ritenuto che tale scadenza (31 maggio) rimanga confermata solo per i soggetti che non rientrino nei nuovi parametri stabiliti dal decreto liquidità (articolo 18 D.L. 23/2020). Per esemplificare, quindi, chi ha il calo del fatturato del 33% (o del 50%) ovvero ha aperto l'attività oltre il 31 marzo 2019 potrà beneficiare del maggior termine fino al 30 giugno.

Diversamente, invece, chi non ha tali requisiti, sarà tenuto al versamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 e ciò con riferimento ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Va sottolineato, però, che il nuovo decreto "Liquidità" non richiama l'articolo 62 del decreto "Cura Italia", con la conseguenza che nulla è disposto per i rinvii dallo stesso determinati. Si ricorda, infatti, che tale disposizione aveva generalmente posticipato a fine maggio i pagamenti di ritenute di dipendenti e assimilati, contributi ed Iva, per i contribuenti con volume di affari non superiore a 2 milioni di euro. Mal si comprende quindi, se, sussistendo i nuovi requisiti (calo del fatturato del 33 ovvero del 50% a seconda dei ricavi dell'anno precedente), anche tali versamenti possano intendersi ulteriormente differiti a fine giugno. Con un'interpretazione forse estensiva, ma sicuramente di buon senso, dovrebbero rite-

nersi rinviati, nel presupposto che la scadenza di tali debiti erariali cadrebbe nei mesi oggetto di nuova sospensione (ossia aprile e maggio 2020). Diversamente, infatti, si creerebbe la singolare situazione in cui il contribuente considerato oggi in difficile situazione di liquidità (perché sussistenti i requisiti del calo di fatturato) dovrebbe comunque versare le imposte già differite nei mesi precedenti. Trattandosi di una questione delicata, sarebbe auspicabile un pronto intervento normativo chiarificatore.

In ultimo, una nota dolente va evidenziata proprio in riferimento ai criteri selettivi scelti dal legislatore. Pur chiamandosi infatti decreto "Liquidità", presuppone un confronto tra fatturati, che nella maggior parte delle ipotesi, differiscono dall'incassato effettivo. Fatta eccezione per i "corrispettivi", infatti, le fatture emesse sono, il più delle volte, a pagamento differito, con la ovvia conseguenza che il contribuente potrebbe non aver subito alcun calo di fatturato, ma essere comunque privo di liquidità. Basti pensare che in molti casi le imprese hanno fatturato regolarmente sia nel mese di marzo 2020 sia nei mesi precedenti ma dette fatture sono rimaste insolute proprio in conseguenza della prepotente irruzione di questa crisi epidemiologica. A ciò è sicuramente conseguito, pur a parità di fatturato di marzo ovvero aprile 2020, un blocco finanziario che potrebbe protrarsi anche nei mesi futuri. Sia sufficiente infatti considerare che i pagamenti delle fatture emesse potrebbero essere in scadenza a 60/90/120 giorni.

Alla luce di queste considerazioni, sarebbe stato preferibile un criterio che effettivamente considerasse la crisi di liquidità che, ironia della sorte, doveva essere fronteggiata dal decreto.